

Prot. n. 60/09

Roma, 17 Marzo 2009

A tutti i Dirigenti Sindacali CONFISAL-UNSA Beni Culturali

A tutte le R.S.U. CONFISAL-UNSA Beni Culturali

A tutti i lavoratori del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

LORO SEDI

COMUNICATO N. 16/09

Il Consiglio di Stato **STOPPA
BONDI sul **SUPER-MANAGER****

**E... LO INVITA A RIVEDERE LE SUE
POSIZIONI, OLTRE A FORNIRE
CHIARIMENTI E SPIEGAZIONI...**

Ma... SE... il Ministro Bondi si dedicasse
completamente al suo Ministero e lasciasse la
poltrona della Politica ad altri...

Il 2 marzo 2009, La Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, in adunanza:

vista la relazione del 3 febbraio trasmessa dall'Ufficio legislativo del MiBAC che chiedeva il parere sul nuovo (ed ennesimo...) schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero,

esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore,

dopo aver **premess**

e dopo aver **considerato 5 rilievi e 4 incisi**

**SOSPENDE L'ESPRESSIONE DEL PARERE IN ATTESA CHE
L'AMMINISTRAZIONE FORNISCA I CHIARIMENTI E LE SPIEGAZIONI
RICHIESTI IN MOTIVAZIONE.**

Come più in dettaglio riporta il parere consultivo n. 510/09 del Consiglio di Stato **(che si riporta di seguito a questo comunicato)**, la figura del Super-manager dei Musei non convince e le competenze che il Ministro Bondi gli cederebbe volentieri per renderlo 'inattaccabile' hanno dei confini poco chiari che rischiano di sovrapporsi a quelle degli altri dirigenti ministeriali e, pertanto, il tutto è da riscrivere, come del resto avevamo già ipotizzato al Capo di Gabinetto in una nostra nota dello scorso novembre...

La valorizzazione infatti è materia di competenza di diversi uffici del Ministero, nonché delle Direzioni regionali e delle singole Soprintendenze. **Quindi, nello schema proposto, da come sono state evidenziate le competenze del Super-manager, i singoli Direttori Generali finiscono per essere subordinati alle sue decisioni e, così non può andare**, perché – spiegano i magistrati – “**deve sempre competere al Direttore Generale di settore, cui lo stesso regolamento attribuisce il potere di autorizzazione, la parola finale**” oltre alla considerazione che la valorizzazione del patrimonio deve accordarsi alle esigenze di tutela, perché così vuole il Codice dei beni culturali... **e non viceversa! Perché deve sempre prevalere la tutela e non la valorizzazione...**

Quindi:

- Regole da rivedere
- Stop al *Super-manager* con troppo competenze non proprie
- Al futuro *Super-manager* devono essere dati più poteri definiti...
- **e tanto altro ancora nei rilievi del Consiglio di Stato alla “riforma Bondi”**

Nei fatti, la politica culturale del Ministro Bondi non decolla, è un dato di fatto. Al Ministro poeta non rimane altro che decidersi su cosa vuole fare da grande:

- Il Ministro ai Beni culturali o cullare la poltrona di un partito...

un atto importante che il Mondo della Cultura attende con ansia.

Con l'occasione, si inviano cordiali saluti.

LA SEGRETERIA NAZIONALE

Qui di seguito si riporta il testo del parere consultivo del Consiglio di Stato.



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 2 marzo 2009

N. della Sezione:
510/09

OGGETTO:

MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI - Schema di d.P.R. recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al d.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, ed al regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui al d.P.R. 6 luglio 2001, n. 307, e successive modificazioni.

La Sezione

Vista la relazione senza numero del 13 febbraio 2009, trasmessa con nota n. 0003122 del 16 febbraio 2002 e pervenuta in pari data in Segreteria, con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali (Ufficio legislativo) chiede il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Damiano Nocilla;

PREMESSO

Riferisce l'Amministrazione che l'art 74 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nelle l. 6 agosto 2008, n. 133, prevede, al comma

1, che le Amministrazioni dello Stato provvedano secondo i rispettivi ordinamenti: a) a ridimensionare gli aspetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. Le Amministrazioni dovranno adottare misure volte alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici ed all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali; b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali; c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva.

Il comma 3 dello stesso articolo prevede che, con i medesimi provvedimenti di cui al primo comma, le stesse Amministrazioni ridetermineranno la rete periferica su base regionale o interregionale oppure, in alternativa, provvederanno alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo.

Il comma 4, poi, prevede che per il personale dirigenziale possano essere computate altresì le riduzioni derivanti dai Regolamenti emanati ai sensi del comma 404, lett. a), l. 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del d.l. 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 luglio 2008, n. 121.

Il complesso di tali disposizioni ha reso necessario intervenire ancora un volta sull'organizzazione del Ministero referente, malgrado il brevissimo lasso di tempo intercorso dall'entrata in vigore del precedente Regolamento di riorganizzazione contenuto nel d.P.R. 26 novembre 2007, n. 233.

La bozza di Regolamento, sulla quale è richiesto il parere di competenza, consta di due articoli, il primo dei quali segue lo schema degli emendamenti puntuali al predetto d.P.R. n. 233 del 2007; mentre il secondo reca alcune disposizioni specifiche attinenti al Centro per il libro e la lettura,

alla definizione dell'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, alle disposizioni da abrogare, alle puntuali modificazioni da apportare al d.P.R. 6 luglio 201, n. 307, all'invarianza della spesa ed all'autorizzazione alle variazioni di bilancio conseguenti alla bozza di Regolamento proposta ed infine all'applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza.

Le principali modifiche apportate al citato d.P.R. n. 233 del 2007 consistono nella riduzione dei posti di dirigente generale da 32 a 29 unità e di dirigente di livello non generale da 216 a 194 unità, realizzata attraverso l'accorpamento di talune Direzioni generali, la creazione di una nuova Direzione generale, la soppressione e lo spostamento di talune posizioni di dirigente generale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, la generalizzata riduzione delle posizioni di dirigente di livello non generale afferenti le diverse Direzioni generali centrali e regionali.

Più in dettaglio con specifico riferimento al d.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, le modifiche contenute nell'art. 1 dello schema in oggetto sono le seguenti.

Il Servizio del controllo interno viene riorganizzato, prevedendo che gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale in precedenza conferibili passino da 2 ad 1 e che si aggiungano, fra i soggetti cui questo incarico può essere conferito, anche esperti estranei alla Pubblica amministrazione.

Cade la limitazione contenuta nel secondo comma dell'art. 1, che imponeva al Ministro in sede di prima applicazione del Regolamento di conferire i 6 incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale fuori della dotazione organica ai dirigenti generali appartenenti al ruolo dei dirigenti del Ministero.

Analogamente viene eliminata la possibilità che il Ministro nomini come consulente un dirigente generale ai sensi del comma 10 dell'art. 19 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Sono modificate le competenze del Segretariato generale e ridotti gli uffici dirigenziali non generali che ad esso fanno capo.

Inoltre, all'art. 3 del d.P.R. n. 233 del 2007, la Direzione generale per l'organizzazione, l'incentivazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali viene accorpata – seguendo un suggerimento che questa Sezione aveva già espresso con parere n. 2707/07 del 27 agosto 2007 – con quella per il bilancio, la programmazione e la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure (con conseguente soppressione dell'art. 5 dello stesso d.P.R. n. 233 del 2007), così come la Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea viene accorpata con la Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etno-antropologici, mentre viene creata la nuova Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale (con conseguente sostituzione completa dell'art. 8 del d.P.R. n. 233 del 2007).

L'art. 4 del d.P.R. n. 233 del 2007, così come modificato dallo schema di Regolamento in oggetto, concerne la nuova Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale, le cui competenze risultano nella buona sostanza dal complesso delle competenze afferenti alle due precedenti Direzioni generali accorpate e disciplinate dagli artt. 4 e 5 del suddetto d.P.R. n. 233 del 2007. Tuttavia a tali competenze viene sottratta la cura, previa istruttoria degli istituti culturali interessati, della promozione della conoscenza e dell'immagine dei beni e delle attività culturali in ambito nazionale ed internazionale. Conseguentemente il Direttore generale, per un verso vede aggiungersi alle proprie competenze la cura dei rapporti con il Ministero dello sviluppo economico “*relativamente alle intese istituzionali di programma e ai relativi accordi attuativi, di cui all'art. 8, comma 2, lett. h)*”, assicurando il supporto tecnico ai soggetti attuatori, e la cura della comunicazione istituzionale del Ministero. Per altro verso perde, però, la competenza ad incrementare la qualità dei servizi resi dall'Amministrazione, quella a coordinare l'attività di ogni singola Direzione generale inerente i profili assicurativi relativi ai rischi cui sono esposti i beni culturali e quella all'assistenza tecnica per l'attività contrattuale del Ministero, limitatamente

però alle parti trasferite alla competenza della nuova Direzione generale (art. 8, comma 2, lett. n)).

L'art. 6 reca modifiche che subordinano il Direttore generale per le antichità, nell'esercizio di alcuni dei propri poteri (di autorizzazione al prestito di beni archeologici e di dichiarazione di rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni) agli accordi, direttive e determinazioni del titolare della nuova Direzione generale; che sembrano sottrargli – sempre a favore di quest'ultimo – l'attività inerente l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui possono essere sottoposti i beni di interesse archeologico e infine trasferiscono alle Direzioni regionali la competenza a dare le autorizzazioni di cui all'art. 21 del d.lgs. 25 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali).

L'art. 7 accorpa in un'unica Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea le competenze delle Direzioni generali precedentemente disciplinate dagli artt. 7 e 8 del vecchio testo. Il Direttore generale perde la competenza ad adottare la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici (art. 141 del Codice), che viene trasferita ai Direttori regionali, ed inoltre – così come il Direttore generale per le antichità – è subordinato agli accordi, direttive o determinazioni adottati dalla nuova Direzione generale in ordine all'autorizzazione al prestito di beni storici, artistici ed etno-antropologici ed alla dichiarazione di rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni o altre iniziative. In ordine alla competenza relativa all'assunzione dei rischi in capo al Ministero viene disposto analogamente a quanto è stato riferito in ordine alla Direzione generale per le antichità.

L'art. 8 istituisce, come già accennato una nuova Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, cui demanda funzioni e compiti nei settori della promozione della conoscenza, della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio culturale, con riferimento all'art. 6 del Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004). Alcune delle competenze del Direttore generale risultano da spostamenti di competenze facenti capo precedentemente ad altre Direzioni generali.

Quanto poi agli artt. 9 e 10, che disciplinano la Direzione generale degli archivi e quella per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore, si ripetono le formulazioni già usate per le altre Direzioni generali in ordine all'autorizzazione al prestito dei beni, alla dichiarazione di rilevante interesse culturale e scientifico di eventi ed all'assunzione dei rischi in capo al Ministero.

Per quanto riguarda la Direzione generale per il cinema è stata aggiunta la competenza alla vigilanza su Cinecittà Holding s.p.a.

Quanto alle modifiche all'art. 13, si tratta di meri coordinamenti e dell'inserzione della possibilità che i Presidenti dei Comitati tecnico-scientifici siano sostituiti, in caso di assenza o impedimento, nel Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici dai Vice presidenti.

L'art. 15, che disciplina gli Istituti centrali e quelli dotati di autonomia speciale, prevede che il riordinamento, la soppressione o la costituzione di nuovi organismi possa essere adottata con decreti ministeriali di natura non regolamentare e che gli Istituti di cui al d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, non disciplinati dal medesimo art. 15, possano esser disciplinati con decreti ministeriali di organizzazione "*di natura non regolamentare*".

L'art. 17 è dedicato alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, cui sono state attribuite le competenze perse dalle due Direzioni generali di cui agli artt. 6 e 7 e che sono già state indicate in precedenza: ed in più è stata prevista l'attribuzione ad esse di una serie di funzioni in materia paesaggistica, prima di competenza dell'apposita Direzione generale centrale. Inoltre è stato sottratto ai Direttori regionali il potere di proporre l'esercizio o la rinuncia alle prelazioni (potere che viene attribuito adesso alle Soprintendenze e agli enti territoriali).

Quanto, poi, alle Soprintendenze esse acquisiscono funzioni di catalogazione e tutela, di esecuzione degli interventi conservativi sugli immobili e sui beni dati ad esse in consegna e di proposta in ordine ai provvedimenti di verifica e di dichiarazione di interesse culturale, in ordine alle prescrizioni di tutela indiretta e alle dichiarazioni di notevole interesse

paesaggistico, nonché poteri di proposta di prestiti, acquisti coattivi, espropriazioni.

Venendo poi al contenuto dell'art. 2 dello schema di Regolamento in esame, il comma 1 attribuisce al Centro per il libro e la lettura autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'art. 8 d. lgs. n. 368 del 1998 e demanda ad un decreto ministeriale "*di natura non regolamentare*" la fissazione delle modalità organizzative e di funzionamento del Centro. Il comma 2 demanda, sempre a decreti ministeriali "*di natura non regolamentare*", la definizione dell'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale e detta una disciplina transitoria per il funzionamento di questi uffici. Il comma 4 contiene modifiche di coordinamento del d.P.R. 6 luglio 2001, n. 307 con il d.P.R. n. 233 del 2007 nel testo risultate dalle modifiche apportatevi con il presente schema di provvedimento normativo. Delle altre disposizioni recate dal medesimo art. 2 si è già avuta occasione di far cenno.

CONSIDERATO

La Sezione, pur apprezzando lo sforzo dell'Amministrazione di dare tempestiva esecuzione al già citato art. 74 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, non può esimersi dal formulare taluni rilievi e suggerimenti, in ordine ai quali sarà opportuno che l'Amministrazione fornisca adeguate spiegazioni, intervenendo – se del caso – sul testo del provvedimento.

1-. Una prima questione nasce dall'interpretazione da dare al succitato art. 74, nella parte in cui impone di ridimensionare gli aspetti organizzativi esistenti "*operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15% di quelli esistenti*". La Sezione si è posta la questione della determinazione della base, sulla quale devono essere calcolate le percentuali indicate, ed è pervenuta alla conclusione che essa sia costituita dalla consistenza organica precedente l'entrata in vigore dei provvedimenti di riorganizzazione conseguenti alla l. 27 dicembre 2006, n. 296. Tale interpretazione nasce dal fatto che l'art. 74 d.l. n. 112 del 2008 indica una

percentuale globale di riduzione, talchè la base di calcolo non può che essere costituita da quella originaria. Una diversa interpretazione, fra l'altro, determinerebbe l'incongruenza che le amministrazioni le quali non hanno ancora dato attuazione alla legge finanziaria del 2006 sarebbero svantaggiate rispetto a quelle che hanno già provveduto in tal senso.

Da ciò consegue, nel caso di specie, che la riduzione del 20% deve aver riguardo alle originarie 35 posizioni di dirigente di livello generale, con conseguente necessaria eliminazione di 7 e non 6 posti di dirigente generale.

Per quanto riguarda, invece, i posti dirigenziali di livello non generale l'adozione di una diversa base di calcolo – comunque errata alla stregua di quanto precisato - non porta a conseguenze diverse, talchè appare congrua la definitiva riduzione dei posti da 228 a 194.

2-. Un secondo rilievo deriva, invece, dalla creazione della nuova Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.

Occorre infatti prendere atto che la valorizzazione dei beni culturali costituisce una materia trasversale, che va a toccare le competenze delle altre direzioni centrali e delle direzioni regionali. Di qui il rischio di sovrapposizioni e di non chiare delimitazioni di confine, sicché la Sezione non può non raccomandare all'Amministrazione un'attenta revisione delle varie competenze, in modo da evitare che materie specifiche, attinenti alla valorizzazione, siano attribuite ad altre direzioni generali e che le competenze della Direzione generale per la valorizzazione vadano inevitabilmente a toccare le materie riservate alle altre direzioni generali.

In particolare la Sezione si è soffermata su tre competenze, che ricorrono per le direzioni generali di cui agli artt. 6, 7, 9 e 10: e cioè la prerogativa dei rispettivi direttori generali di autorizzare il prestito di beni per mostre o esposizioni, di dichiarare il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni o iniziative e di deliberare l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni, dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre o esposizioni (art. 6, lettere c), d) e g); art. 7, lettere e), f) e g); art. 9, lettere c), d) ed l); art. 10, lettere c), d) ed f)). In ordine a

queste tre competenze, che si riconnettono evidentemente all'esigenza di tutela dei beni facenti capo alle relative Direzioni generali centrali (art. 6, 1° comma; art. 7, 1° comma; art. 9, 1° comma ed art. 10, 1° comma), le disposizioni contenute nella bozza di regolamento in oggetto prevedono:

- a) che l'autorizzazione al prestito per mostre od esposizioni sia data, dal direttore generale di settore, *“anche in attuazione degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lett. c), e comunque nel rispetto delle direttive e delle determinazioni di cui al medesimo art. 8, comma 3”*;
- b) che *“anche in attuazione degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lett. c), e comunque nel rispetto delle direttive e delle determinazioni di cui al medesimo art. 8, comma 3”*, il direttore generale di settore dichiari il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni;
- c) che *“salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 2, lett. o)”*, il direttore generale di settore deliberi l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni, dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre o esposizioni.

2.1-. Con riferimento alle prime due fattispecie, se si leggono le suddette disposizioni con specifico riguardo a quelle dell'art. 8, che elenca le competenze del direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, si vede che in definitiva i direttori generali di settore finiscono per essere subordinati alle decisioni di quest'ultimo. Ed infatti, è il direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale che *“cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati all'organizzazione di mostre o esposizioni e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale delle opere d'arte”* ed è lo stesso direttore che emana direttive e adotta determinazioni ai sensi del comma 3 dell'art. 8.

Ora, come è noto, le direttive consistono (o devono consistere) naturalmente in indicazioni di carattere generale, che non determinano un vincolo stringente nei singoli casi concreti, ma le determinazioni costituiscono provvedimenti concreti e puntuali, che finiscono per togliere ogni discrezionalità al direttore generale di settore. Il comma 3 dell'art. 8, quando recita "*L'attività di valorizzazione degli uffici periferici del Ministero si conforma alle direttive e alle determinazioni del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale*" è corretto per ciò che attiene al raccordo tra centro e periferia, ma non lo è per ciò che attiene al rapporto tra direttori generali. Del resto gli artt. 6 e 48 del Codice dei beni culturali distinguono nettamente tra tutela e valorizzazione, subordinando peraltro quest'ultima alla tutela, sicché nel contrasto che si dovesse creare tra la tutela, alla cui cura è dedicata una certa struttura amministrativa, e la valorizzazione, rientrante nelle competenze di altra struttura amministrativa, dovrebbe sempre prevalere la tutela e non la valorizzazione.

Vero è, peraltro, che, ai sensi della lett. m) del comma 2 dell'art. 8, il direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale "*assicura comunque, tramite gli uffici ministeriali periferici, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'art. 6 e i criteri di cui all'art. 116 del Codice*" dei beni culturali, ma è altrettanto vero che l'ultima parola deve sempre competere al direttore generale di settore cui lo stesso schema di regolamento attribuisce il potere di autorizzazione.

Ritiene pertanto la Sezione che il richiamo dell'articolo 8, comma 3, contenuto negli articoli 6, lettere c) e g), 7, lettere e) e g), 9, lettere c) ed l) e 10, lettere c) ed f) vada sottoposto ad una attenta verifica di compatibilità con i principi enunciati.

2.2.- L'articolo 8, comma 3, rimane dunque a disciplinare esclusivamente i rapporti fra il Direttore generale per la valorizzazione dei beni culturali e gli "*Uffici periferici*", con la osservazione, peraltro, che la dizione "*uffici periferici*" non manca di una certa ambiguità, in quanto sembra

ricomprendere le direzioni regionali, che sono direzioni che costituiscono uffici dirigenziali di livello generale, e le soprintendenze, che costituiscono invece uffici dirigenziali di livello non generale.

Anche sul punto si impongono gli opportuni chiarimenti.

2.3-. Quanto alla formula relativa alla deliberazione di assunzione in capo al Ministero dei rischi, cui sono esposti i beni dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre o esposizioni, richiamando l'art. 8, comma 2, lett. o) – che recita “[il Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale] cura le attività inerenti i profili assicurativi relativi all’assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni culturali dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre, esposizioni od eventi” – essa rende difficilmente comprensibile il confine tra la competenza del direttore generale centrale di settore e quella del direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.

2.4-. - Sotto altro profilo la Sezione richiama l’attenzione dell’Amministrazione sul fatto che alcune attività, che sembrano rientrare in tutto o in parte nella valorizzazione del patrimonio culturale, come quelle previste dalle lettere u), v) e z) del comma 2 dell’art. 7 o quelle previste dalle lettere l) e m) del comma 2 dell’art. 10, restano ancora demandate alla competenza dei direttori generali di settore. Analogamente, nell’elencazione delle competenze della direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale non si fa cenno alla promozione e al sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale, che il più volte citato art. 6 del Codice dei beni culturali fa rientrare nel concetto di valorizzazione.

3-. Altro punto, che ha richiamato l’attenzione della Sezione, è costituito dall’ambito di operatività dei decreti ministeriali “*di natura non regolamentare*”, che specificamente riguardano gli Istituti centrali e quelli dotati di autonomia speciale.

L’art. 8 del d. lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, recita: “1. *Con decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 17, comma 4 bis, lett. e) l. 23 agosto 1988, n. 400, le Soprintendenze di cui all’art. 30, comma 1, lettere a), b) e c),*

d.P.R. 30 dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in Soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico. A ciascun provvedimento è allegato l'elenco delle Soprintendenze già dotate di autonomia. Ai dirigenti preposti alle Soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico di cui all'art. 24, comma 2, d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 l'autonomia può essere attribuita anche a musei, a biblioteche pubbliche statali, ad archivi di Stato e a Soprintendenze archivistiche”.

L'art. 15 dello schema di regolamento in esame, dopo aver elencato gli istituti centrali e quelli dotati di autonomia speciale fa riferimento a decreti ministeriali di natura non regolamentare sia per quanto attiene agli altri istituti, di cui al d.P.R. n. 805 del 1975, che per quanto attiene ad altri organismi istituiti come autonomi ai sensi del succitato art. 8 d. lgs. n. 368 del 1998. Del resto anche l'art. 2, 1° comma, dello schema di regolamento, allorché disciplina il Centro per il libro e la lettura, ne conferma l'autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile e richiama un decreto ministeriale di natura non regolamentare.

Si impone quindi la necessità di determinare fino a che punto il contenuto dei decreti ministeriali ne giustifichi la natura non regolamentare.

Sembra alla Sezione che la regolamentazione di istituti o organismi dotati di autonomia non possa farsi rientrare nella più generale disciplina degli uffici dirigenziali di livello non generale stabilmente inseriti nella organizzazione ministeriale ed in particolare nell'ambito delle direzioni generali, dalle quali dipendono. Per tali uffici dirigenziali e solo per tali uffici valgono le disposizioni specifiche di cui agli artt. 4-bis, lett. e) della l. n. 400 del 1988 e all'art. 4, comma 4, del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300, che non si estendono in tutta la loro valenza alla regolamentazione di istituti e strutture dotati di autonomia.

Occorre in proposito ricordare che, come più volte ha avuto modo di affermare la Sezione, la natura regolamentare o meno di un atto è in linea di principio legata ai suoi contenuti normativi, in presenza dei quali non è ipotizzabile una autoqualificazione di mero decreto ministeriale. Il contenuto sostanziale di disposizioni di tal genere, infatti, non è quello di dequalificare l'atto come non normativo, bensì soltanto quello di semplificare il procedimento di adozione sottraendolo in particolare al parere del Consiglio di Stato, e ciò non può che essere il frutto di scelte del legislatore, scelte che più correttamente dovrebbero limitarsi ad incidere sul procedimento di adozione e non sulla natura dell'atto (come si è detto indispensabile).

Orbene per le strutture previste dall'articolo in questione non sembra sussistano queste condizioni. Esse infatti, in quanto dotate di autonomia speciale, non possono farsi rientrare nell'ambito dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e*) della legge n. 400 del 1988, che riguarda gli uffici ordinari di livello dirigenziale non generale. D'altro canto, non sono comprese neanche fra le soprintendenze le altre strutture elencate nel citato articolo 8 del decreto legislativo n. 368 del 1998.

Pertanto i commi 4 e 5 dell'art. 15 nella nuova formulazione proposta e il comma 1 dell'art. 2 dello schema di regolamento in oggetto vanno rivisti alla luce dei principi enunciati.

5-. Venendo poi alle puntuali osservazioni riguardanti i singoli articoli del d.P.R. n. 233 del 2007, nella nuova formulazione, si osserva quanto segue.

5.1-. In generale la Sezione dà atto all'Amministrazione di aver correttamente proceduto alla unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali.

5.2-. Quanto alle direzioni generali, si deve constatare l'eccesso e l'eterogeneità delle competenze della Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e le arti contemporanee, riconoscendo nel contempo che la riduzione voluta dal più volte citato art. 74 d.l. n. 112 del 2008 nonché l'istituzione della nuova Direzione generale per la valorizzazione del

patrimonio culturale non può non comportare un'implementazione delle competenze delle altre direzioni generali sopravvissute.

5.3-. In ordine all'attribuzione alle direzioni regionali della dichiarazione di notevole interesse paesaggistico (art. 7) va considerata l'eventualità che sussistano beni paesaggistici insistenti su territori compresi in più regioni.

5.4-. sembra opportuno alla Sezione inoltre ricevere chiarimenti in ordine alle ragioni che hanno suggerito l'eliminazione del secondo periodo del comma 2 dell'art. 1 e la specifica formulazione del comma 4, dell'art. 2.

5.5-. Valuti poi l'Amministrazione l'opportunità che le lettere f) e g) del comma 2 dell'art. 8 facciano rispettivamente riferimento ai principi di cui all'art. 6 del Codice e all'art. 115 del medesimo Codice.

P.Q.M.

Sospende l'espressione del parere in attesa che l'Amministrazione fornisca i chiarimenti e le spiegazioni richiesti in motivazione.

Il Presidente della Sezione
(Giancarlo Coraggio)

L'Estensore
(Damiano Nocilla)

il Segretario di Adunanza
(Massimo Meli)